

STATUTO
RIMINITERME S.P.A.

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

ART.1 - DENOMINAZIONE.

1.1 E' costituita una società per azioni denominata "RIMINITERME S.P.A.", retta dalle norme del presente statuto.

Art.2 - SEDE.

2.1 La società ha sede in Rimini. Con delibera dell'assemblea straordinaria potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze.

Art.3 - DURATA.

3.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'assemblea dei soci.

Art.4 - OGGETTO.

La società ha per oggetto:

4.1 La gestione di stabilimenti termali, di talassoterapia e balneari, di centri per il benessere e la salute della persona, di centri per il fitness e la pratica sportiva, di alberghi e residenze per il soggiorno, di agenzie e strutture per l'accoglienza e l'intrattenimento degli ospiti, di case di cura e riposo di carattere sanitario o residenziale. La società potrà inoltre essere affidataria di servizi pubblici locali inerenti la cura della salute e del benessere psicofisico della persona.

4.2 La società potrà inoltre assumere la rappresentanza di prodotti nazionali ed esteri e potrà esercitare il commercio al dettaglio di prodotti di profumeria, di erboristeria, di cura del corpo, della forma fisica e similari, di giornali e riviste, di prodotti da bar e per la ristorazione e di ogni altro bene che possa essere utilmente commerciato ed allestito nell'ambito delle attività principali.

4.3 La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche a mezzo di società controllate o collegate, comprese le associazioni temporanee di impresa e le forme consortili delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La società potrà quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate o affini con l'oggetto sociale, a eccezione della intermediazione in valori mobiliari, della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla Legge 2 gennaio 1991 n.1;
- prestare garanzie reali o personali a favore di terzi;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art.5 - CAPITALE.

5.1 Il capitale sociale è di Euro 3.366.808,00 (tremilionitrecentosessantaseimilaottocentootto virgola zero zero) ed è suddiviso in n.3.366.808,00 (tremilionitrecentosessantaseimilaottocentootto virgola zero zero) azioni del valore nominale di un Euro ciascuna.

5.2 E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal D.Lgs. n.385/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di attività di raccolta di risparmio.

Art.6 - AUMENTO DEL CAPITALE.

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

6.2 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni di cui all'art.2441 Cod.Civ.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inopstate nei termini e secondo le modalità fissate all'art.2441 terzo comma Cod.Civ..

Ai sensi dell'art.2441 ottavo comma Cod.Civ. potrà essere escluso il diritto di opzione delle azioni di nuova emissione se queste **saranno** offerte in opzione ai dipendenti della società.

Art.7 - AZIONI.

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

7.2 Ogni azione dà diritto a un voto.

7.3 Le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art.2347 Cod.Civ..

7.4 Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello statuto.

7.5 I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti *dall'organo amministrativo*.

7.6 A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo di due punti in più del saggio legale, fermo comunque il disposto dell'art.2344 Cod. Civ..

Art.8 - OBBLIGAZIONI.

La società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale.

E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

ASSEMBLEA

Art.9 - ASSEMBLEA.

9.1 Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci.

9.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.3 L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta *l'organo amministrativo* lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

Art.10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

10.1 L'assemblea è convocata *dall'organo amministrativo* nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata spediti ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci.

10.2 Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.3 L'assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10.4 L'assemblea può svolgersi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso l'assemblea dei soci viene convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, ovvero dei luoghi e delle modalità per la interconnessione in videoconferenza o teleconferenza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in videoconferenza e/o teleconferenza sono che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Qualora nel luogo e nell'ora previsti per l'inizio dell'assemblea non sia possibile il collegamento e questo non venga stabilito entro quindici minuti successivi, l'assemblea non è valida e deve essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui in corso di assemblea venga sospeso il collegamento, per motivi tecnici, la riunione viene dichiarata sospesa dal Presidente e sono considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Art.11 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE.

11.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, senza necessità di deposito dei titoli azionari.

11.2 Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

11.3 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art.12 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.

12.1 L'assemblea è presieduta:

- a) dall'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;
- c) da uno dei soggetti presenti all'assemblea, eletto dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).

12.2 Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Art.13 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.

13.1 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

13.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il disposto dell'articolo 2437 cod. civ..

13.3 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

13.4 I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti dal notaio.

13.5 Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

Art.14 - MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

14.1 L'assemblea ordinaria:

a) sulla base delle disposizioni di legge vigenti, sceglie se la società deve essere amministrata da un organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione);

b) nomina:

b.1) l'amministratore unico, in caso di società amministrata da un amministratore unico;

b.2) gli amministratori e fra essi il Presidente e l'eventuale vice-presidente del Consiglio di Amministrazione (*che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi*), in caso di società amministrata da un Consiglio di Amministrazione;

c) nomina il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

d) determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) approva il bilancio di esercizio;

f) approva il bilancio annuale di previsione, proposto dall'organo amministrativo ai sensi del successivo articolo 23.1;

g) autorizza l'organo amministrativo ad effettuare le seguenti operazioni:

g.1) vendita o affitto dell'azienda o di un ramo di essa non prevista/o nel bilancio annuale di previsione;

g.2) acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie - a prescindere dallo strumento con cui esse vengano realizzate (a titolo esemplificativo, non esaustivo, attraverso operazioni di scambio di partecipazioni, sottoscrizione del capitale sociale iniziale o aumento di capitale sociale con

conferimento di denaro o di beni in natura, riduzione del capitale sociale, trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, ecc.) - per importi unitari superiori ad euro 1.000,00;

g.3) dazione in garanzia di partecipazioni societarie;

g.4) accensione di finanziamenti passivi di qualunque tipo, di importo complessivo superiore ad euro 150.000,00;

g.5) concessione di finanziamenti attivi di qualunque tipo, di importo complessivo superiore ad euro 150.000,00;

h) determina il voto che il legale rappresentante della società (o suo delegato) dovrà esprimere in seno alle assemblee delle società partecipate - solamente nel caso in cui tale voto sia determinante (ovvero teoricamente imprescindibile, in virtù di una qualunque circostanza - a titolo esemplificativo, non esaustivo, disposizioni di legge, statutarie, contrattuali, consuetudini, quorum costitutivi e/o deliberativi della società partecipata) per l'adozione della deliberazione da parte dell'assemblea della società partecipata - sulle seguenti materie:

h.1) nomina e/o designazione degli organi di amministrazione, di controllo e/o dei soggetti deputati alla revisione legale dei conti delle società partecipate e determinazione dei rispettivi compensi;

h.2) modifiche (che non costituiscano un mero adempimento di legge obbligatorio, privo di qualunque discrezionalità) dello statuto delle società partecipate;

h.3) operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h.4) trasformazioni, conferimenti, fusioni, scissioni e liquidazioni delle società partecipate;

h.5) acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti;

h.6) accensione di mutui ipotecari;

h.7) accensione di finanziamenti passivi, diversi dai mutui ipotecari, di importo complessivo superiore ad euro 250.000,00;

h.8) investimenti di importo complessivo superiore ad euro 500.000,00;

h.9) atti di disposizione (a favore della società o di terzi) di diritti reali (compravendita, uso, usufrutto, abitazione, superficie, servitù, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi;

h.10) atti di acquisizione o concessione da/a terzi della disponibilità (locazione, affitto, comodato, ecc.) sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi per durate superiori a trenta giorni;

h.11) concessione di fidejussioni e/o garanzie per importi complessivi superiori ad euro 100.000,00;

i) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto volontariamente dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.15 - ORGANO AMMINISTRATIVO.

15.1 Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la società è amministrata alternativamente:

a) da un amministratore unico, nominato dall'assemblea dei soci;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

15.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi, ai sensi dell'art.2383 Cod. Civ. e sono rieleggibili.

15.3 Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto.

15.4 Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e nel corso dell'esercizio venga meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori non dimessisi per la ricostituzione dello stesso.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.16 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

16.1 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

16.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

Art.17 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua vece o in caso di suo impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R. o telefax o posta elettronica (certificata o non), contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo.

17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

17.4 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

17.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

17.6 E' altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza ovvero teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art.18 - POTERI DEL CONSIGLIO, DELEGHE.

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente statuto riservano all'assemblea dei soci.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti dell'art.2381 Cod. Civ., può delegare le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti

(che in tal caso assume la carica di amministratore delegato) - fatta salva l'attribuzione di deleghe anche al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea determinando i limiti della delega.

18.3 - Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri anche di rappresentanza e stabilendo, eventualmente, un apposito compenso. Il Consiglio potrà inoltre nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

18.4 Per meglio disciplinare il funzionamento della società e dei vari servizi, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni.

ART.19 - AMMINISTRATORE UNICO

19.1 Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente e dell'amministratore delegato, così come previste per legge e dal presente statuto.

Art.20 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

20.1 La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano:

- a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) al Presidente e all'eventuale amministratore delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione.

La firma per la società spetta altresì a coloro ai quali l'organo amministrativo abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.

Art.21 - REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI.

21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

21.2 L'assemblea dei soci può inoltre attribuire:

- a) un compenso agli amministratori con deleghe eventualmente esistenti;
- b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe;

con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.22 - SINDACI.

22.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, nominati dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

22.2 I sindaci durano in carica tre esercizi ai sensi dell'art.2400 Cod. Civ e sono rieleggibili. La rielezione consecutiva può avvenire per un solo mandato.

22.3 Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.

22.4 *Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la revisione legale dei conti è svolta da uno dei soggetti previsti dalle norme di legge vigenti.*

BILANCI

ART. 23 - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E RELAZIONE SEMESTRALE

23.1 Ogni anno, entro il 31 ottobre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da:

- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
- b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio.
- d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

23.2 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso e, in prospettiva, nell'intero anno in corso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato.

Art.24 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E DOCUMENTO DI CONTRONTO TRA CONTO ECONOMICO PREVENTIVO E CONSUNTIVO.

24.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

24.3 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predispone, approva ed invia ai soci un "documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

24.4 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della società.

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art.25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

25.1 Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.26 - RINVIO.

26.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.